



COMUNE DI ROMANENGO
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 17.09.2010

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507 art. 17 c. 1 lettera b

Art. 1 Finalità del presente regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Romanengo ad iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Definizione di patrocinio e sue finalità

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e di apprezzamento del Comune a iniziative o attività ritenute meritevoli per le finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche o celebrative e ne informa la cittadinanza

2. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni di significato sociale e prestigio cittadino.

3. E' un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio comunale, né alcuna responsabilità a carico dell'ente.

Art. 3 Soggetti ammessi al patrocinio

Possono chiedere il patrocinio soggetti pubblici o privati

Art. 4 Iniziative ammesse al patrocinio

1. E' possibile chiedere il patrocinio per :

- convegni, corsi, congressi, seminari relativi ad attività culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative, ecc.
- manifestazioni dello spettacolo, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative, ecc.
- mostre e rassegne;
- concorsi, premi;

2. Le manifestazioni devono avere interesse generale ed essere aperte a tutta la cittadinanza. L' ingresso deve essere gratuito ovvero con offerta da devolvere in beneficenza;

3. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne).

4. Non possono essere concessi patrocini:

- a. per iniziative di carattere politico;
- b. per iniziative a fine lucrativo;
- c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
- d. per iniziative concernenti funzioni o attività generali dei soggetti richiedenti (riunioni interne, assemblee iscritti, conferenze stampa, ecc.)

5. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio anche per iniziative con ingresso a pagamento, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali. Il provvedimento di concessione del patrocinio

deve però contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

6. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere la concessione del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco.

2. La domanda deve altresì essere presentata su carta scritta, presentata almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e deve indicare chiaramente, il programma, le date di svolgimento ed ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità. Deve inoltre essere indicato se siano state presentate analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti pubblici nonché l'elenco di eventuali sponsor.

Art. 6 Istruttoria della domanda

1. Dopo un preventivo esame della richiesta con riguardo ai requisiti e alle condizioni previste nei precedenti articoli, le richieste di patrocinio vengono sottoposte all'esame della Giunta Comunale. La proposta di deliberazione, debitamente motivata, è valutata dalla Giunta Comunale che assume apposito formale provvedimento.

In merito alle decisioni adottate dalla Giunta Comunale in relazione all'accoglimento o al diniego della richiesta di concessione del patrocinio verrà data comunicazione al richiedente.

Art. 7 Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b. rilevanza per la comunità locale;

c. promozione e valorizzazione dell'immagine del paese, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni di Romanengo;

d. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;

e. particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;

f. interesse del Comune di Romanengo alla realizzazione dell'iniziativa.

3. La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 5 comma 2.

Art. 8 Obblighi derivanti dalla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa.
2. Il materiale pubblicitario dovrà recare lo stemma e l'indicazione " con il patrocinio del Comune di Romanengo". La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente visionata dal Sindaco prima della sua diffusione.
3. L'Amministrazione Comunale può verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione ed eventualmente altra documentazione, da presentarsi nel termine di due mesi.
4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e/o un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale potrà comportare il non riconoscimento del patrocinio per successive iniziative.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.

Al Sig. SINDACO
Comune di Romanengo

Oggetto: **Richiesta per la concessione del Patrocinio comunale per l'evento:**

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a il: _____ a _____

Legale rappresentante: _____

CHIEDE

La concessione del Patrocinio comunale per l'evento indicato in oggetto.

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

dichiara

Che per l'evento oggetto della presente richiesta è stata inoltrata analogha richiesta a SI NO
Se SI, indicare quale/i:

Che per l'evento oggetto della presente richiesta non è previsto alcun introito SI NO
Se SI, indicare la tipologia dell'entrata prevista (es. raccolta fondi) e relativo importo (es. prezzo del biglietto d'ingresso):

Che l'evento persegue finalità sociali e pubbliche coincidenti con quelli della Pubblica Amministrazione

prende atto che

Ai sensi della legge 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

ALLEGATI

Statuto – atto costitutivo – scheda informativa – materiale pubblicitario

Data

Il legale rappresentante